

ALLEGATO "A" AL N. 11790 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
GUIDO ED ETTORE DE FORNARIS**

Capitolo I
ELEMENTI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La Città di Torino, nella sua veste di erede universale del benemerito avv. Ettore De Fornaris da Questi nominata con testamento olografo, reso pubblico per atti del Notaio Bottino di Torino, al fine di fare fedele esecuzione, in spirito di comunione con esse, alle volontà del testatore, e nell'intento di onorarne in perpetuo la memoria,

istituisce

presso la Civica Galleria d'Arte Moderna, una Fondazione artistico-culturale denominata

"Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris",

alla quale destina l'intero patrimonio fruttifero e produttivo di reddito, al netto dei legati ed oneri ereditari, acquisito in virtù della predetta successione.

Articolo 2 – SEDE


Detta Fondazione avrà sede in Torino, via Magenta n. 31 presso la Civica Galleria d'Arte Moderna, ove la manterrà finchè non dovesse mutare sede la stessa Galleria, nel quale caso la Fondazione assumerà come propria la nuova sede di quest'ultima.

ARTICOLO 3 – SCOPO

La Fondazione sarà in tutto ispirata all'amore e allo studio dell'arte e dovrà tendere all'educazione artistica della collettività.

Essa avrà il precipuo ed immediato scopo di arricchire la dotazione della Civica Galleria d'Arte Moderna di nuove opere di alto pregio, che siano di ornamento e prestigio per la Galleria stessa e siano altresì non soltanto di richiamo e attrattiva per gli intenditori e gli amatori, ma anche oggetto di studio per gli artisti.

Al conseguimento di tale scopo la Fondazione provvederà con le rendite del suo patrimonio descritto al seguente art.5. E precisamente, una minor quota pari al 30-35% (trenta – trentacinque per cento) della rendita complessiva, detratti oneri e spese necessari al mantenimento e al funzionamento della Fondazione nonché la quota di cui all'art. 5 sarà erogata in premi-acquisto ed acquisti di opere di pittura, scultura ed incisione di artisti viventi con particolare riguardo ai piemontesi, e la restante maggior quota pari al 65–70% (settantacinque - settanta per



cento) della rendita totale, come sopra determinata sarà erogata in acquisti di opere di artisti defunti sia italiani che stranieri.

Le opere potranno essere prescelte ovunque. Esse dovranno eccellere sia per nobiltà di ispirazione sia per reali pregi pittorici e dovranno essere conservate in permanenza presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e contemporanea ed ivi essere esposte secondo i criteri di programmazione scientifico—espositiva del museo e dovranno portare il nome della Fondazione. Eccezionalmente per determinati casi e soprattutto per acquisti di particolare importanza si potrà anche destinare ad un solo acquisto l'intero reddito di uno o più anni della Fondazione.

ARTICOLO 4 – SEGUE SCOPO

Qualora si verificassero fatti e situazioni che non permettessero l'integrale e formale esecuzione delle disposizioni precedenti, la Fondazione potrà anche soltanto uniformarsi allo spirito di tali disposizioni ed, in relazione al mancato conseguimento, totale o parziale dello scopo immediato, opererà per il conseguimento del più ampio ed ultimo scopo di intendere all'educazione artistica della collettività.

Potrà inoltre:

accettare contribuzioni in denaro e donazioni di beni immobili e mobili, quand'anche modali o vincolate a finalità specifiche, purchè i vincoli modali e finalità rientrino nello scopo della Fondazione;

promuovere la costituzione di Associazioni o parteciparvi, purchè le stesse perseguano scopi complementari a quelli della Fondazione;

accettare contributi o sponsorizzazioni finalizzati a singole manifestazioni, purchè rientranti nello scopo della Fondazione.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dai titoli di credito, azioni ed obbligazioni, nonché relativi frutti, che rappresentano tutto il patrimonio produttivo di reddito, caduto in successione dell'avv. Ettore De Fornaris, in quanto i rimanenti beni pervenuti a tale titolo all'erede Città di Torino, consistono, esclusi i legati e gli oneri ereditari, nelle opere d'arte create o raccolte in vita dal de cuius e per Sua disposizione inalienabili.

Detto patrimonio potrà anche essere trasformato ed assumere così quella forma che mantenendone, se non accrescendone, la consistenza e la produttività, sarà ritenuta più opportuna dalla Fondazione per la realizzazione degli scopi cui è vincolato e destinato.

Una quota pari al 5% (cinque per cento) del reddito annuo del patrimonio della Fondazione, al fine di assicurarne una più efficace perpetuità, sarà destinata ad impieghi infruttiferi: detta quota potrà essere aumentata qualora fosse ritenuto vantaggioso l'esercizio del



diritto di opzione a pagamento in tutto o in parte, inerente titoli azionari posseduti, ovvero per adeguare il potere di acquisto del patrimonio.

Capitolo II

ORGANI DELLA FONDAZIONE E LORO ATTRIBUZIONE

Articolo 6 – Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- la Commissione Artistica;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Essi saranno assistiti nell'espletamento delle loro funzioni dal Segretario della Fondazione.


Articolo 7 – Il Consiglio di Amministrazione avrà carattere permanente, non sarà pertanto soggetto a rinnovi, salvo quanto previsto nel presente articolo e sarà composto da:

- il Funzionario tecnico-scientifico responsabile pro tempore delle raccolte d'arte della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, o persona da questi designata;
- il Dirigente pro tempore al vertice dell'Ente di tutela storico-artistica avente Torino in sua giurisdizione, o persona designata a sua scelta;
- il Presidente pro-tempore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, o persona designata a sua scelta, con provata competenza nel campo dell'arte moderna;
- due membri nominati ogni quattro anni dal Sindaco di Torino, rinnovabili nella carica scelti fra persone non pubblici amministratori;
- quattro membri nominati a vita dagli esecutori testamentari del fondatore Ettore De Fornaris che potranno designare anche sè stessi.

La sostituzione dei membri designati dagli esecutori testamentari, qualora se ne presentasse la necessità, verrà effettuata per cooptazione su designazione all'unanimità degli altri membri nominati dagli esecutori testamentari.

Articolo 8 – Al Consiglio di Amministrazione spetteranno:

- l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dalla Fondazione secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto. Essi saranno anche rispettivamente il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e il reimpiego della quota di cui all'articolo 5;
- le decisioni straordinarie riguardanti la sua trasformazione parziale o totale qualora, per l'avvicinarsi delle situazioni economiche, l'originaria forma ne pregiudicasse gravemente o in modo irreversibile la consistenza e la produttività. Tali, decisioni dovranno essere ampiamente motivate e documentate e saranno assunte con il voto



unanime di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- la gestione di eventuali rendite straordinarie;
- l'erogazione nell'ambito delle rendite annuali, o eccezionalmente pluriennali, delle somme occorrenti per i premi-acquisto e gli acquisti delle opere, o dell'opera, scelte dalla Commissione Artistica, o l'erogazione delle somme occorrenti per le iniziative di cui all'articolo 4, autorizzando in entrambi i casi il Presidente a firmare i relativi ordini di pagamento;
- l'attuazione delle proposte effettuate dalla Commissione Artistica ai sensi dell'articolo 10;
- la nomina del Segretario, determinandone la retribuzione. La scelta sarà operata possibilmente fra funzionari o ex funzionari del Comune di Torino;
- ove si presenti la necessità di coadiuvare il Segretario, integrare l'ufficio di segreteria della Fondazione, mediante prestazioni continuative o saltuarie di persone, che possibilmente rivestano o abbiano rivestito qualifiche di funzionari o impiegati del Comune di Torino;
- provvedere all'incarico di Tesoreria, designando la Banca o l'Istituto di Credito che fungerà da Tesoriere della Fondazione, previa occorrendo le necessarie autorizzazioni;
- provvedere altresì, se del caso, all'assunzione di inservienti, custodi, guide e personale addetto in genere;
- assumere infine ogni provvedimento che si rendesse necessario per il mantenimento, il funzionamento ed il puntuale conseguimento degli scopi primari ed ultimi della Fondazione.

Articolo 9 - La Commissione Artistica sarà composta come segue:

a) tre membri permanenti di diritto

- il Funzionario tecnico-scientifico responsabile pro-tempore delle Raccolte di Arte della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino persona da questi designata;
- il Dirigente pro-tempore al vertice dell'Ente di tutela storico-artistica avente Torino in sua giurisdizione o persona designata a sua scelta;
- il Presidente pro-tempore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino o persona designata a sua scelta, con provata competenza nel campo dell'arte moderna;

b) - due membri designati ogni quattro anni all'unanimità dei predetti membri permanenti di diritto fra persone la cui posizione, occupata nel presente o nel passato come docente universitario o di Accademia di Belle Arti o nel ruolo tecnico-scientifico in strutture museali italiane, dimostri una provata competenza nel campo dell'arte moderna.

Articolo 10 - I compiti istituzionali della Commissione Artistica saranno:

- compiere, a suo insindacabile giudizio, la scelta delle opere da premiare ed acquistare.

Di volta in volta, dovrà tuttavia indicare i criteri ai quali attenersi in concreto per operare tali scelte nello spirito e secondo le finalità della Fondazione.

Ciò dovrà avvenire con particolare riguardo nel caso eccezionale, in cui ricorrendo i presupposti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3, la scelta venisse a cadere su una sola opera di valore tale da coprire l'intera rendita di uno o più esercizi;

- conseguentemente richiedere che il Consiglio di Amministrazione eroghi i necessari fondi, provvedendo, secondo il caso, a ripartire le rendite annuali, o eccezionalmente pluriennali, nei vari premi—acquisto e acquisti, ovvero a corrisponderle in un'unica soluzione;

- nell'ipotesi prevista all'art. 4 del presente statuto la Commissione Artistica, non potendo perseguire in tutto o in parte lo scopo primario, in sostituzione o ad integrazione della propria attività, proporrà iniziative di tipo diverso, volte a conseguire il più generale e finale scopo di ispirare l'amore e lo studio dell'arte e di contribuire all'educazione artistica della collettività.

Potrà quindi promuovere studi, aprire convegni e mostre, istituire premi o quant'altro riterrà opportuno, purchè non a carattere perpetuo stante la natura straordinaria di simili interventi.

Nessuna limitazione viene invece posta circa il settore o i settori dell'arte in cui operare ovvero la natura e il tipo di attività da intraprendere o promuovere. Le iniziative proposte nel senso su indicato saranno attuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - La Commissione Artistica inoltre dovrà:

- presentare al Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni esercizio, apposita relazione sull'attività svolta;

- presentare altresì prima dell'approvazione del bilancio preventivo di ogni esercizio una relazione illustrativa sulle iniziative da assumere nell'esercizio seguente;

- ed in genere comunicare al Consiglio di Amministrazione, in ogni tempo, ogni notizia o avvenimento utile ai fini istituzionali.

Articolo 12 - Il Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito, restando esclusi dalla eleggibilità i tre membri della Commissione artistica. Durerà in carica cinque anni e potrà essere rieletto.

In caso di impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra tutti i suoi componenti. Anche il Vicepresidente durerà in carica cinque anni e potrà essere

rieto.

Articolo 13 - Il Presidente avrà la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convocherà il Consiglio di Amministrazione e lo presiederà proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firmerà gli atti e quanto occorrerà per l'esplicazione di tutti gli affari che verranno deliberati;
- sorveglierà il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- curerà l'osservanza dello Statuto e ne promuoverà la riforma qualora si renda necessario;
- provvederà all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotterà in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio stesso.

In caso di mancanza e di impedimento del Presidente ne farà le veci il Vicepresidente.

Articolo 14 - Saranno componenti il Collegio dei Revisori dei conti in via permanente:

il Direttore Finanziario del Comune di Torino o persona da lui designata;

due Commercialisti nominati dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Gli stessi provvederanno alla nomina del Presidente del Collegio che durerà in carica cinque anni e sarà rieleggibile.

Articolo 15 - Il Collegio dei revisori dei conti:

- provvederà al riscontro degli atti di gestione;
- accerterà la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
- esprimerà il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- effettuerà verifiche di cassa.

I revisori dei conti avranno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo III

SEDUTE ED ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE ARTISTICA FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Articolo 16 - Il Consiglio di Amministrazione si radunerà di norma in seduta ordinaria due volte all'anno entro i mesi di dicembre e di febbraio per deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo di ogni esercizio.

Si riunirà in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo

giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta dal Presidente con invito scritto almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno valide se sarà presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta, ed in generale la votazione sarà palese.

Il voto sarà segreto per le deliberazioni concernenti le persone.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- a meno che non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video, o anche solo audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 – La Commissione Artistica si riunirà ogniqualvolta se ne presenterà la necessità o le circostanze lo richiederanno in concreto, ed in caso si riunirà in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, rispettivamente prima dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, per deliberare sulle relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 11.

La funzione di Presidente della Commissione Artistica sarà esercitata a turno da ciascun componente la Commissione stessa a cominciare dal membro più anziano e proseguendo in ordine decrescente di età.

Per le modalità di convocazione, la validità e il regolare svolgimento delle sedute, nonché dei provvedimenti assunti varranno le norme previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo.

Articolo 18 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Artistica verranno fatte constare con apposito verbale redatto dal Segretario, il quale ne curerà inoltre l'inserzione in ordine cronologico nei relativi registri.

Detti verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 19 - I componenti il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Artistica non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che eccezionalmente alcuni di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

Articolo 20 - Le funzioni del Segretario, oltre le normali incombenze di segreteria, consisteranno nella regolare tenuta e conservazione del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Artistica e nella raccolta separata dalle rispettive deliberazioni, numerandole progressivamente.

Provvederà anche alla conservazione e registrazione di tutta la documentazione inerente la vita e l'opera della Fondazione e predisporrà le scritture, gli atti e quant'altro possa occorrere per il suo funzionamento ed ogni sua attività.

Aggiungerà via via l'inventario delle opere d'arte acquistate, premiate e raccolte.

Presterà infine la sua assistenza ogni qualvolta ne venga richiesto dai vari organi della Fondazione o loro membri, nell'esercizio dei compiti istituzionali.

Capitolo IV IL TESORIERE


Articolo 21 - Il Tesoriere avrà la materiale custodia del patrimonio della Fondazione finchè esso consisterà in titoli di credito, inoltre il Tesoriere sarà depositario delle rendite prodottesi.

Sulle rendite corrisponderà gli interessi concordati con il Consiglio di Amministrazione, tenendole sempre a disposizione in caso di richiesta dei competenti organi della Fondazione.

Effettuerà, per conto della Fondazione, gli incassi e gli esborsi ordinati per iscritto dal Presidente su autorizzazione o apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli ordini del Presidente costituiranno scarico per il Tesoriere.

In qualunque momento, su richiesta anche di un solo componente il Consiglio di Amministrazione, presenterà la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Provvederà, in tal senso, e di sua iniziativa, alla chiusura di ogni esercizio finanziario.



Capitolo V
NORME FINALI

Articolo 22 - L'esercizio finanziario della Fondazione avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Le modifiche al presente statuto saranno promosse dal Presidente della Fondazione e saranno deliberate col voto unanime di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 - Per quanto non previsto dal presente statuto fa riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e alla restante legislazione vigente in materia.

Visto per inserzione e deposito.


Torino, li 21.05.2010

F.ti: Piergiorgio RE

Rossana CLEMENTE

Manuela GIACALONE

ANDREA GANELLI



Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. dieci

Torino, li - 9 GIU. 2010



IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE. AUTORIZZA-
ZIONE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE UFFICIO
DI TORINO 1 n. 12/2003 del
10 giugno 2003
Dott. A. GANELLI

